

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

118° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 28 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale» (3072), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
BISSO (Com.-PDS)	2
FACCHIANO, ministro della marina mercantile	2, 4
PATRIARCA (DC), relatore alla Commissione .	2, 4

I lavori hanno inizio alle ore 13.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale» (3072), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 18 dicembre scorso.

PATRIARCA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, era mia intenzione presentare un emendamento volto a elevare a 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 373 del 1990 il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributo di cui agli articoli 2 e 9 della legge n. 234 del 1989.

Poichè riconosco l'urgenza di approvare definitivamente il disegno di legge in titolo, vorrei prospettare la opportunità di presentare un ordine del giorno al riguardo.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Vorrei invitare il relatore a non formalizzare l'ordine del giorno; mi faccio carico dell'esigenza prospettata semprechè non vi siano impedimenti dovuti alle leggi vigenti.

PATRIARCA, *relatore alla Commissione*. Accetto l'invito del Governo e non procedo alla formalizzazione dell'ordine del giorno.

BISSO. Signor Presidente, signor Ministro, il disegno di legge n. 3072 è una misura legislativa con la quale si rifinanzia la legge n. 234 del 1989, legge che, come i colleghi ricorderanno, definisce una complessa normativa per l'erogazione dei contributi sia per nuove costruzioni, grandi trasformazioni e demolizioni navali, sia per la ristrutturazione dei cantieri. Il rifinanziamento della citata legge n. 234 trova la sua copertura negli accantonamenti previsti dalle leggi finanziarie per gli anni 1991-1993.

Questo atto dovuto, purtroppo, giunge a compimento con un anno di ritardo, contribuendo ad aggravare i costi delle imprese. L'entità del contributo, sempre in limiti di impegno, è di 650 miliardi. Con questo rifinanziamento si copre un fabbisogno già maturato che è solo del 30 per cento per i cantieri e del 40 per cento per l'armamento.

Dalla relazione tecnica che accompagna questo disegno di legge si evidenzia come occorra far fronte ad un fabbisogno ulteriore, sempre in limiti di impegno, nell'ordine di 540 miliardi, per finanziare i 6.329 miliardi di investimenti, sia per le costruzioni e le grandi trasformazioni, che per la ristrutturazione di cantieri navali. A questo riguardo la legge finanziaria 1992-1994 lascia del tutto irrisolto il problema.

A nostro giudizio il comportamento del Governo, da noi criticato in sede di discussione della legge finanziaria, è tanto più negativo in quanto si colloca nel contesto di una situazione economico-finanziaria estremamente pesante per la Fincantieri, quale appunto risulta dai bilanci di questi ultimi quattro anni. Infatti le perdite di questa società sono state di 89 miliardi nel 1987, di 139 nel 1988, di 254 nel 1989 e di 287 nel 1990.

Una dinamica esponenziale del disavanzo di bilancio enorme che avviene in presenza di un ottimo carico di lavoro, per la parte delle costruzioni mercantili, di forti aiuti finanziari e di migliaia di lavoratori in cassa integrazione.

A queste considerazioni non vanno disgiunte quelle inerenti la VII Direttiva CEE, che giustamente sancisce per la cantieristica contributi decrescenti sino a prevederne il loro azzeramento al 31 dicembre 1993.

A questo punto mi sembra legittimo porsi qualche domanda: in quali condizioni giungiamo all'appuntamento del 1994? Quali misure si intendono prendere, in questi due anni, per azzerare o ridurre al minimo il differenziale tuttora esistente, tra costi di produzione e prezzo di vendita dei vettori marittimi?

Quali indirizzi nel campo della ricerca navale si intendono perseguire, per essere al passo con l'innovazione tecnologica?

Ecco perchè noi avremmo voluto cogliere l'opportunità offertaci dalla discussione di questo disegno di legge per entrare un po' più nel merito, per andare a un confronto più stringente tra le forze politiche, tra noi PDS e Governo in merito alla politica marinara del nostro paese.

Mi rendo conto che per ragioni di tempo e anche, perchè non dirlo, per la disattenzione a simili problemi, questa opportunità è destinata a sfumare.

Ed è perciò signor Ministro che avanzo la proposta che entro gennaio 1992 lei presenti a questa Commissione una relazione che faccia il punto della situazione, fornendo nel contempo tutti quegli elementi che pongano noi in condizione di poter discutere e avanzare proposte partendo da una conoscenza oggettiva dello stato in cui si trova l'industria cantieristica del nostro paese.

Concludo signor Ministro, dicendo che noi non avremmo avuto nessuna difficoltà a dare un voto favorevole a questo disegno di legge, da me definito un atto dovuto.

Se così non sarà, pur differenziando il nostro voto rispetto a quello espresso alla Camera dal PDS, è unicamente perchè, ancora una volta, questi contributi si inseriscono in un contesto di politica marinara che per noi solleva non poche questioni, alcune delle quali ho appena accennato.

Per questo il nostro Gruppo esprimerà un voto di astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PATRIARCA, *relatore alla Commissione*. Rinuncio al mio intervento di replica, rifacendomi a quanto ho già avuto modo di dire.

FACCHIANO, *ministro per la marina mercantile*. Mi riservo di inviare una nota scritta ai membri della Commissione per fare il punto sulle osservazioni e sulle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito. Ringrazio il relatore e la Commissione per aver consentito al Governo di condurre in porto questo importantissimo provvedimento, che certamente non corrisponde a tutte le attese, ma è comunque un fatto di notevole portata in un momento di crisi della cantieristica e dell'armamento italiano.

Sono disponibile a ritornare in questa Commissione per svolgere più specifiche comunicazioni circa gli orientamenti del Governo sulla politica marittima.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1985, n. 111, all'articolo 7 della medesima legge n. 111 del 1985, nonché agli articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, con le modalità stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, nonché agli articoli 11 e 12 della medesima legge, come interpretati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, con le modalità stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993.

È approvato.

Art. 2.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi

del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.

3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.

4. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un tasso di interesse non superiore a quello fissato con il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 234 del 1989, in vigore al momento della stipula dei contratti medesimi.

5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse più favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.

È approvato.

Art. 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero della marina mercantile, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso e liquidato, in via definitiva, alla conclusione dei lavori di costruzione o di trasformazione, sulla base del prezzo congruo definitivamente accertato in tale momento, nonchè del calcolo per riferire, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, il contributo alla data di stipulazione del contratto o alla data di inizio dei lavori.

3. Al comma 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, sono soppresse le parole: «e per un periodo non superiore a trenta mesi».

4. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 4.

1. Il contributo di cui all'articolo 6 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso e liquidato, in via provvisoria, per un importo pari al 50 per cento dell'importo del piano di investimento approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso e liquidato, in via definitiva, a seguito della verifica della realizzazione del piano di investimento, nei limiti dell'ammontare delle spese sostenute, nonché dell'importo del piano di investimento approvato.

È approvato.

Art. 5.

1. I contributi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della citata legge n. 234 del 1989 si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 6.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, determina, con proprio decreto, la tipologia delle iniziative cui destinare in via prioritaria i benefici, in relazione alla loro conformità all'interesse dell'economia nazionale ed alla loro rispondenza alle finalità di adeguamento strutturale della flotta.

2. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione dei contributi di cui al comma 1 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, anche idonea documentazione comprovante lo stato di consistenza e la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese stesse, nonché i programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante i contributi richiesti, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unità da assistere.

È approvato.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per l'anno 1991, in lire 225.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 325.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. SSA MARISA NUDDA